Articolo 3 – Destinatari dell'Avviso e requisiti per la partecipazione

1. Il presente Avviso è rivolto a Enti del Terzo Settore con esperienza internazionale in ambito sanitario e formativo, in grado di sviluppare e realizzare interventi di formazione, riconducibili ad uno o più dei seguenti ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

a) "interventi e prestazioni sanitarie" (art. 5, comma 1, lett. b);
b) "prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni" (art. 5, comma 1, lett. c);
c) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" (art. 5, comma 1, lett. d);
2. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore - ETS di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, sia in forma singola che in forma associata, costituita o costituenda, in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, dei requisiti di cui al presente Avviso, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, comma 2, del decreto legislativo medesimo. Il possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore va dichiarata nella domanda di partecipazione di cui all'art. 6.
3. In caso di partecipazione in forma associata, gli ETS dovranno:
a) essere costituiti in forma associata prima della stipula dell'eventuale Convenzione, oppure, definire, al momento della presentazione della candidatura, i componenti della rete e le rispettive attività e presentare dichiarazione di impegno dei medesimi componenti a costituirsi, in caso di selezione, in forma associata;
b) mantenere la stessa compagine anche nella successiva fase realizzativa, fatte salve le ipotesi di legge in ordine alle modifiche soggettive ammesse. Non è ammessa la partecipazione di un ETS come operatore singolo e, in pari tempo, come componente in forma associata, a pena di esclusione di tutte le proposte da questi presentate.
4. Il possesso della qualità di ETS si intende soddisfatto a norma dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Possono, pertanto, rispondere alla presente manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), singolarmente o in partenariato tra loro; in caso di partecipazione in forma associata i requisiti di partecipazione devono essere posseduti almeno dall'ETS mandatario. Si precisa che, nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono altresì partecipare le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, nonché le fondazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate. Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare per l'intero periodo di realizzazione dell'intervento. La cancellazione del soggetto dai citati registri comporterà l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento in co-progettazione.

5. Lo svolgimento di attività rientranti in quelle di interesse generale elencate al comma 1 deve essere previsto nello statuto dell'Ente oppure risultare dettagliatamente dalla descrizione della propria opera allegata alla domanda di partecipazione di cui all'art. 6.
6. Per essere ammessi alla selezione, gli Enti di cui al comma 1 devono altresì dimostrare il possesso, mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei seguenti requisiti:
a) l'assenza, in capo al legale rappresentante dell'Ente e agli amministratori, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici);
b) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con allegazione, ai fini delle verifiche di legge, di apposito elenco contenente le loro generalità;
c) la regolarità dell'Ente in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
d) la regolarità dell'Ente in relazione agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Articolo 4 – Criteri di ammissibilità

1. Il presente Avviso è rivolto ad Enti del terzo settore (ETS) che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, oltre che dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3, anche del seguente criterio di ammissibilità:
a) Esperienza nella progettazione e realizzazione di attività formative in ambito sanitario, con specifico riferimento alla formazione del personale sanitario, e infermieristico in particolare, maturata nel corso degli ultimi dieci anni, da documentarsi mediante relazione descrittiva delle attività svolte e ogni altro elemento utile (certificazioni, collaborazioni istituzionali, pubblicazioni o riconoscimenti).

Articolo 5 – Criteri di idoneità

1. Gli ETS in possesso del criterio di ammissibilità di cui all'art. 4, per essere ammessi al tavolo di co-progettazione, dovranno possedere anche i seguenti criteri di idoneità:
a) Esperienza nella progettazione e realizzazione di attività formative in ambito sanitario, con particolare riferimento alla formazione del personale infermieristico;
b) Esperienza di formazione nelle seguenti aree: nefrologia, cardiochirurgia e medicina riabilitativa;
c) Esperienza nella realizzazione di interventi in strutture ospedaliere o in sistemi sanitari complessi;
d) Periodo di operatività continuativa in ambito internazionale e/o cooperazione sanitaria superiore a 5 anni, comprovato da atti costitutivi o documentazione equivalente;
e) Struttura organizzativa adeguata alle finalità progettuali: numero e qualificazione di personale e collaboratori, capacità logistica e gestionale (ad esempio presenza di almeno 1 figura con funzione di coordinamento/progettazione formalmente documentata e presenza di almeno 1 figura amministrativa dedicata alla gestione di progetti);
f) Disponibilità di personale con conoscenza della lingua inglese e/o araba.

2. Tutti gli ETS in possesso dei criteri di cui al comma 1 parteciperanno al tavolo di co-progettazione, finalizzato alla definizione congiunta del progetto operativo e del piano economico per l'attuazione delle attività previste dal progetto.